

“La richiesta di rimborso ai tirocinanti è priva di fondamento normativo”

Pubblicato: Mercoledì 5 Dicembre 2018



Riceviamo e pubblichiamo la posizione dell'OPL in merito alla lettera inviata da una studentessa di psicoterapia

[Un cammino lungo e costoso per diventare psicoterapeuta](#)

La controversia tra la psicologa dell'articolo sopracitato e la ASST Sette Laghi è l'ennesimo caso, segnalato sia dagli operatori delle scuole di psicoterapia, sia da parte di colleghi psicologi specializzandi, **di richiesta di rimborso per l'espletamento del tirocinio di specializzazione** presso strutture sanitarie pubbliche o private.

A questo proposito l'**Ordine degli Psicologi della Lombardia** osserva, in maniera inequivocabile, **come tale pretesa sia priva di fondamento normativo e contraria ai principi e finalità dell'istituto del tirocinio:** le strutture ospitanti **non sono titolate a domandare né ai tirocinanti, né ai soggetti promotori, alcun rimborso** per le attività erogate nel perimetro del tirocinio stesso.

Lo svolgimento del tirocinio è sottoposto ad un **corpus articolato di norme**, che ne definiscono le caratteristiche e specificano responsabilità, diritti e doveri di tutti i soggetti coinvolti. Lo scenario

normativo di riferimento trova una sintesi efficace nella Direttiva n.2 del 10 agosto 2005 della Funzione Pubblica alla quale si fa integrale richiamo.

I tirocini c.d. extra-curricolari prevedono l'obbligo a carico dell'ente ospitante di riconoscere al tirocinante un rimborso spese nella misura non inferiore ad € 300,00 mensili (art. 3.8 all.A DGR X/825 del 29.10.2013).

Il tirocinio promosso dalle scuole di psicoterapia presso le strutture pubbliche o private convenzionate ex art. 2 comma 2 D.M. 509/1998 è da ricondurre, invece, ai **tirocini c.d. curricolari**, per i quali non è stabilito alcun obbligo a carico dell'ente ospitante per il rimborso spese in favore del tirocinante, rimandando alla convenzione tra ente promotore ed ente ospitante la valutazione dell'opportunità o meno di determinare un rimborso.

In tale contesto prevedere che nell'ambito del tirocinio curricolare possa essere stabilito **un rimborso a carico, e non a favore, del tirocinante risulta irragionevole e contrario a quanto inteso dal legislatore nazionale e regionale** in tema di tirocinio.

Tale onere per il tirocinante, quando previsto, oltre a rappresentare un **concreto ostacolo all'accesso alla formazione**, peraltro obbligatoria per il conseguimento della specializzazione, **svilisce il professionista** e può seriamente rappresentare **una lesione alla dignità della professione di psicologo**.

I tirocinanti promossi dalle scuole di psicoterapia sono **psicologi iscritti all'Albo professionale** tenuto da questo Ordine e dagli altri Ordini regionali o provinciali, **abilitati all'uso degli strumenti conoscitivi e d'intervento in ambito psicologico** ex art. 1 L. 56/1989, pertanto non possono che rappresentare **una qualificata risorsa per la struttura ospitante**.

L'istituto del tirocinio è un meccanismo formativo e quale occasione preziosa di apprendimento sul campo per i nostri colleghi; **un elemento di valore aggiunto**, in termini di competenze ed energie, **per le aziende sanitarie** che ogni giorno si avvalgono degli psicologi specializzandi.

L'Ordine degli Psicologi della Lombardia ha più volte invitato le strutture sanitarie ospitanti a voler consentire agli psicologi di accedere ai percorsi formativi nell'ambito del tirocinio senza per ciò dover scendere a compromessi col proprio dovere deontologico di tutela del decoro della professione.

Riccardo Bettiga, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia

[Redazione VareseNews](#)

redazione@varesenews.it